



MEDICINA DELLO SPORT – FISIOTERAPIA – STUDI SPECIALISTICI

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DI UNA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE SPORTIVA LEGGI DI RIFERIMENTO DM 18/02/1982,

LE VIGENTI NORMATIVE DI LEGGE PREVEDONO CHE L'ATLETA CHE INTENDE PRATICARE O GIA' PRATICA UN ' ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA DEVE EFFETTUARE UNA VISITA MEDICO SPORTIVA CHE SI CONCLUDERA', CON IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' SPORTIVA, SPECIFICO PER LO SPORT O GLI SPORT RICHIESTI.

NEL CASO, IL SOGGETTO SVOLGE ATTIVITA' SPORTIVA A CARATTERE NON AGONISTICO VIENE RILASCIATO IL CERTIFICATO D'IDONEITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E CHE HA VALIDITA' IN BASE ALLO SPORT RICHIESTO;

NE DERIVA CHE PER L'ATLETA ISCRITTO O CHE DEVE ISCRIVERSI AD UNA SOCIETA' SPORTIVA (ASSOCIAZIONI, CIRCOLI SPORTIVI, ENTI ECC) IL CERTIFICATO D'IDONEITA' SPORTIVA E' UN **OBBLIGO LEGALE**.

L'ASSENZA DEL CERTIFICATO COMPORTA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE A CARICO DEL **PRESIDENTE** E O DEGLI **AMMINISTRATORI** DELLA SOCIETA'.

IN DEFINITIVA: TUTTE LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI IN CASO D'INFORTUNIO PER UN ATLETA SENZA CERTIFICATO SPORTIVO RICADANO SUL PRESIDENTE E SU TUTTI COLORO CHE PRESUMIBILMENTE POTEVANO ESSERE AL CORRENTE DELLA SITUAZIONE (DIRIGENTI DELLA SOCIETA'):

CONSIGLIERI, SEGRETARIO, DIRETTORE SPORTIVO E PERFINO L'ALLENATORE.

LA RESPONSABILITA' (CIVILE E PENALE)

NEL CASO DI UN SOGGETTO NON ISCRITTO AD UNA SOCIETA' SPORTIVA E CHE PARTECIPA A TITOLO PERSONALE SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO NON A NORMA DI LEGGE, A MANIFESTAZIONI AMATORIALI (TORNEO,GARA CICLISTICA,PODISTICA ECC.) NEL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE,LA RESPONSABILITA' RICADE SUL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE, CHE VIENE AD ASSUMERE GLI STESSI OBBLIGHI DI UN PRESIDENTE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA.

CONSIGLI AL PRESIDENTE ED AI RESPONSABILI DI SOCIETA'

- 1) IMPEDIRE ASSOLUTAMENTE L'ATTIVITA' SPORTIVA, SIA PER LE GARE CHE PER GLI ALLENAMENTI
- 2) CONTROLLARE LA DATA E LA SCADENZA DELLE CERTIFICAZIONI
- 3) CONTROLLARE LA REGOLARITA' DEL CERTIFICATO
- 4) CONTROLLARE LA VALIDITA' DELLE VACCINAZIONE ANTITETANICA
- 5) FARE EFFETTUARE ALL'ATLETA L'OBBLIGATORIA VISITA SPORTIVA **PRIMA** DEL TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE

PS. La circolare 18 marzo 1996 n 500 del ministero della sanità evidenzia la validità della visita d'idoneità sportiva in un centro accreditato nella regione di residenza dell'atleta o domicilio della società.